

CD.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **D'ONOFRIO**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	24219	JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	24226, 24231
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i> ) .	24241	MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	24228
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		DI GIACOMO . . . . .	24228, 24230
Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali. (1727) . . . . .	24232	TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i>	23228, 24230
PRESIDENTE . . . . .	24232	LUZZATTO . . . . .	24229, 24230
DE' COCCI . . . . .	24232	CAVALLARI VINCENZO . . . . .	24231
<b>Proposte di legge:</b>		CANTALUPO . . . . .	24231
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	24219	ROMUALDI . . . . .	24232
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	24220	<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> )	24241
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):		<b>Votazione segreta</b> . . . . .	24232, 24240
PRESIDENTE . . . . .	24220		
CAPPUGI . . . . .	24220		
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	24220		
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):			
BUBBIO ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali. (2115) . . . . .	24220		
PRESIDENTE . . . . .	24220, 24226, 24227, 24228		
AGRIMI, <i>Relatore</i> . . . . .	24221, 24226, 24228		
SENSI . . . . .	24223, 24230		
ANTONIOZZI . . . . .	24223, 24230		
DEGLI OCCHI . . . . .	24224, 24226, 24227, 24228, 24229, 24230		

La seduta comincia alle 10,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Rubinacci.

(È concesso).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUZZELLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (2116);

INFANTINO ed altri: « Norme modificative ed integrative della legge 5 gennaio 1955, n. 14, concernente l'estensione agli invalidi ed

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

ai congiunti dei Caduti, che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, del diritto alla pensione di guerra » (2117);

PIERACCINI ed altri: « Compenso mensile per attività connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo dagli insegnanti » (2118).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

È stata anche presentata altra proposta di legge dai deputati:

« DE MEO e PETRILLI: « Costituzione del comune autonomo di Carapelle in provincia di Foggia » (2119).

Sarà stampata e distribuita. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà trasmessa, secondo la prassi, alla I Commissione (Interni), in sede legislativa.

#### Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Gitti, Zanibelli, Buzzi, Pavan, D'Este Ida e Scalia:

« Istituzione di un ruolo di gruppo C<sub>2</sub> per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli istituti di prevenzione e pena » (518).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. La proposta di legge è giustificata dalla nuova organizzazione penitenziaria, che prevede la specializzazione degli istituti e del personale di ogni categoria investito delle funzioni educative.

Le officine-scuola minori, ove viene impartito l'insegnamento pratico-didattico del lavoro ai fini della rieducazione morale del corripendo, hanno come organo essenziale l'insegnante industriale e cioè il maestro d'arte, che è insegnante ed educatore insieme.

Mentre nel regolamento speciale del Ministero dell'interno del 15 luglio 1909 (dal quale allora dipendevano gli istituti di prevenzione e pena) i maestri d'arte erano equiparati agli insegnanti dell'amministrazione carceraria, in seguito allo stato giuridico ed economico concesso al personale salariato delle varie amministrazioni dello Stato, essi vennero inquadrati nella categoria degli specializzati, pur mantenendo la loro specifica mansione di

insegnanti con netta distinzione dagli altri salariati.

Non può essere ulteriormente ignorata la necessità di procedere alla sistemazione dignitosa di una categoria così benemerita, cui intende provvedere la istituzione di un ruolo di gruppo C per la categoria stessa.

La proposta di legge n. 518, nei suoi sette articoli, contiene pertanto le norme per la sistemazione giuridica ed economica di tutti gli appartenenti alla categoria.

Dato il contingente veramente esiguo del personale interessato, il quale attende da tempo, con fiducia ed ansia, il riconoscimento dei meriti acquisiti ormai da molto tempo, ed in considerazione della elevata funzione sociale ad esso attribuita nel campo della rieducazione dei carcerati e dei corripendi, mi permetto rivolgere viva preghiera agli onorevoli colleghi di voler prendere in considerazione la proposta stessa.

E siccome non può essere negato che ormai il problema postula una sollecita soluzione, chiedo l'urgenza per la discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Discussione della proposta di legge Bubbio ed altri: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali. (2115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bubbio, Marazza, Gianquinto, Agrimi, Pertini, Luzzatto e Marotta: Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

Come la Camera ricorda, per questa proposta di legge è stata autorizzata la relazione orale.

L'onorevole Agrimi, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

AGRIMI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare preliminarmente che la proposta di legge si muove nell'ambito dell'articolo 48 della Costituzione, precisamente del 3° comma, col quale si dispone che con legge possano essere stabilite le limitazioni al diritto di voto. Più precisamente la nostra proposta tende ad eliminare alcune delle cause attualmente previste come restrittive del diritto di voto medesimo. Vorrei dire subito, per tranquillità degli onorevoli colleghi, che questa eliminazione di cause restrittive lascia del tutto inalterato il punto 5° dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, per cui restano definitivamente privati del voto coloro che, per qualsiasi reato, abbiano riportato una condanna non inferiore ai cinque anni. Dico questo perché non vorrei che attraverso la lettura dei titoli dei reati si potesse generare in aula o fuori un allarmismo che sarebbe ingiustificato: è cioè pacifico che coloro che hanno riportato condanne non inferiori ai cinque anni sono definitivamente esclusi dal voto.

Per quanto riguarda il punto 7° al quale si riferisce la proposta, si è ritenuto, da parte dell'onorevole Bubbio e degli altri proponenti, di dover indicare un preciso elenco di reati. Si sarebbe forse potuto seguire un criterio diverso, ma si è preferito fare così perché alcuni reati consigliano di escludere dal voto chi li ha commessi, indipendentemente dalla pena irrogata.

Non è il caso che io dia lettura dell'articolo che i colleghi hanno sott'occhio. Più interessante è soffermarsi sui titoli dei reati che i proponenti hanno ritenuto di escludere. Nella relazione questi titoli sono elencati con una sommaria giustificazione per mostrare i motivi che hanno condotto alla loro esclusione.

A proposito del reato di corruzione, mentre è stata mantenuta l'esclusione per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (ipotesi veramente grave), si è invece esclusa la corruzione per un atto di ufficio. Non vi è bisogno di essere profondi conoscitori del diritto penale per comprendere che questa è una ipotesi molto meno grave.

È stato eliminato il reato di turbata libertà degli incanti, ipotesi anch'essa non molto grave, nonché il falso giuramento della parte, la subornazione, il patrocinio infedele e il millantato credito del patrocinatore.

A questo punto, per dovere di chiarezza e per evitare una falsa interpretazione ricordo

che a questi reati è sempre connessa una interdizione temporanea dai pubblici uffici; in base ad altra norma dell'articolo 2 per tutto il periodo dell'interdizione vi è l'esclusione dal diritto di voto.

Vi sono anche i delitti contro l'incolumità pubblica, che secondo il testo vigente escludono in massa dal diritto di voto, ad eccezione dei reati colposi, mentre si è ritenuto che alcune forme, quale l'adulterazione di cose che non siano sostanze alimentari, la somministrazione di medicinali non corrispondenti alle ordinazioni mediche, non fossero ipotesi così gravi da portare alla perdita del diritto elettorale, restando tuttavia compresa la somministrazione di stupefacenti, data la maggiore gravità di un tale reato. Fra i falsi nummari si ritiene opportuno mantenere le ipotesi più gravi, mentre si esclude l'ipotesi che riguarda la spendita di monete false ricevute in buona fede e le ipotesi di falsi biglietti di trasporto nonché il semplice uso di valori di bollo alterati.

Per la falsità in sigilli, si è mantenuto il solo delitto di contraffazione del sigillo dello Stato, escludendo le ipotesi di minore gravità.

Si è escluso il falso in scrittura privata, mantenendo invece tutti i falsi commessi in atto pubblico.

Si è escluso il reato di lesioni gravi. Su questo punto devo confessare che ho qualche motivo di perplessità, anche in relazione ad alcuni emendamenti che sono stati preannunciati e che gradirei venissero svolti. È bene che si ponderi con la dovuta riflessione su un problema di questo genere, in quanto un reato di lesione grave importa una pena da tre a sette anni.

È stato escluso il furto semplice, che, per la pratica giudiziaria, molte volte si riduce a cose di modestissima entità, ferma restando l'inclusione per il furto e la truffa aggravati.

Per il gioco d'azzardo si è mantenuta l'incapacità che consegue alla condanna inflitta a chi gestisce un gioco d'azzardo, escludendo invece il caso della semplice partecipazione al gioco.

Con questi chiarimenti, penso che la proposta di legge possa ritenersi accoglibile.

Vi è da considerare poi che l'esclusione per cinque anni dal diritto di voto, che deriva da questa ipotesi più grave di reati, è da computarsi, secondo l'ultimo comma, a decorrere dal giorno in cui ha termine l'espiazione della pena concretamente inflitta e anche nel caso di condanna, accompagnata dalla condizionale, i cinque anni decorrono dal giorno in cui avrebbe avuto termine l'espiazione della pena,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

se, in base al beneficio della condizionale, non ne fosse stata sospesa l'espiazione.

Devo fare infine una considerazione in ordine a quello che è stato l'atteggiamento di taluni colleghi (vi è qui l'onorevole Degli Occhi e perciò mi rivolgo soltanto a lui), atteggiamento in genere eccessivamente agitato ed allarmato per queste modifiche che non venivano immediatamente proposte e approvate.

Da sommarie indagini fatte in ordine a questa legge e precisamente su questo articolo, allorché esso fu approvato dall'Assemblea costituente nella seduta dell'11 settembre 1947, ho potuto rilevare che il detto articolo è stato approvato, a suo tempo, senza alcun contrasto, senza alcuna obiezione da parte alcuna della suddetta Assemblea, nella stesura iniziale. Ciascuno ricorda la composizione politica dell'Assemblea Costituente: è per questo che mentre con serenità noi proponiamo che venga approvata ed accolta la proposta di legge, non vorremmo che si determinasse in questa Assemblea una sorta di atmosfera di rivendicazione o di rivincita contro tesi che siano state in altri tempi conculcate, mentre — ripeto — quell'articolo fu a suo tempo approvato senza contrasti dell'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa. Si dia lettura dell'articolo unico.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il numero 7°) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« ...7°) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati per i seguenti reati, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56:

Peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445, ed i delitti colposi; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione

di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articolo 482 e 483), delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 a 526, delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527, delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550) qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), esercizio di giuochi d'azzardo (articoli 718 e 719), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare), contravvenzioni previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione precedente, non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della condanna condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sensi ha proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo unico le parole: « corruzione per atti d'ufficio (articolo 318 del codice penale); falso giuramento della parte (articolo 371 del codice penale); lesioni gravi (articolo 583 del codice penale); furto semplice (articolo 624 del codice penale); truffa (articolo 640 del codice penale) ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

SENSI. È così acuta la sensibilità morale del popolo che abbiamo l'onore di rappresentare, così geloso ed intimo il suo senso etico, che la sua più alta espressione del tempo, la Costituente, nel legiferare in tema di elettorato attivo comminò, nella legge del 1947, in perpetuo l'incapacità a votare per tutti coloro che fossero stati condannati per uno dei reati elencati nel numero 7 dell'articolo 2, ritenendoli in perpetuo indegni di esercitare il diritto di voto.

Se tutti i cittadini hanno il diritto ed il dovere di votare (onorevole Degli Occhi, è esatto), sta però il fatto che la Costituzione ne sancisce la limitazione che, adunque, più legittima non potrebbe essere! È però anche vero che le leggi non sono eterne ed immutabili e può convenirsi sulla eccessività di una esclusione perpetua, che pare voglia contestare agli esseri umani che peccarono l'affascinante potere del pentimento e della resipiscenza, voglio dire la possibilità di redimersi e anche di perfezionarsi.

Mirabile facoltà dell'uomo che è doveroso non dimenticare! E sta bene. D'accordo, adunque, sulla proposta di mitigare la legge elettorale e di ridurre l'incapacità da perpetua alla durata di soli cinque anni. Ma non altrettanto può dirsi — a mio avviso — della proposta di escludere in ogni caso della incapacità a votare, delitti che sono indubbiamente gravi in riferimento al titolo del reato od alla importanza e gravità della sanzione comminata. Così è a dirsi, a mio modo di vedere, per le lesioni gravi, fatti di violenza brutale che la legge penale punisce con la reclusione da tre a sette anni e che restano gravi anche in ipotesi di attenuanti escludenti la interdizione; per le corruzioni per un atto di ufficio, delitto del pubblico ufficiale indubbiamente grave, anche perché contro l'amministrazione pubblica; per il furto e la truffa, sia pure semplici, ma tuttavia infamanti; per il falso giuramento della parte e per la frode processuale, delitti che turbano l'amministrazione della giustizia, presidio supremo dello Stato e dei cittadini.

Ho ragione di temere il rammarico dei cittadini probi e virtuosi nel vedere ammessi al voto, senza neppure una limitata quarantena morale, pubblici ufficiali corrotti — ammesso che ve ne siano — i violenti, gli spergiuri, i ladri e i truffatori. È certamente una questione morale quella che il mio emendamento ha inteso sottoporre alla vostra considerazione e alla vostra sensibilità, anche se l'emendamento fu respinto a parità di voti, in sede referente.

Onorevoli colleghi, la democrazia è anche e soprattutto virtù civica, elevamento morale, severità di costume per tutti, collettivamente e singolarmente, e potrebbe turbare la coscienza dei più il coglierla in atteggiamenti deteriori, o che tali soltanto appaiano esteriormente.

Desideriamo credere che si tratti di principi veri e reali, che debbono rimanere sempre al vertice delle nostre aspirazioni, e non di un vieto ciarpame di volgare ipocrisia!

Da ultimo, non riesco a spiegarmi come la proposta escluda gli anzidetti delitti lasciando, invece, come causa di incapacità, ipotesi delittuose che sono egualmente gravi o addirittura minori. Se è opportuno, come lo è certamente, il mantenimento della ipotesi della falsa testimonianza e della falsa perizia, non si spiega né si giustifica la esclusione del falso giuramento della parte, reato affine, contro l'amministrazione della giustizia, punito in eguale misura. E così per l'usura, giustamente mantenuta, ma certamente meno grave del furto e della truffa: delitti tutti contro il patrimonio che, pertanto, mi pare vadano compresi a più forte ragione dell'usura. Le lesioni gravi, poi, implicano fatti di violenza grave, anche se attenuata.

Avrei compreso l'esclusione dei delitti di lesioni gravi a causa d'onore: me la sarei spiegata questa esclusione. Tutto considerato, onorevoli colleghi, ho fede che la Camera vorrà accogliere l'emendamento che ho compiuto il dovere di proporvi per un caso di coscienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Antoniozzi ha proposto che sia aggiunto il reato di frode processuale (articolo 374), che è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANTONIOZZI. Concordo pienamente con quanto ha proposto l'onorevole Sensi. Anche a me sembrano eccessive certe mitigazioni, nel senso di concedere l'elettorato attivo a cittadini che abbiano commesso delitti che turbano l'opinione pubblica. Vi sono cittadini resisi indegni del diritto di voto, per aver compiuto gravi delitti, di particolare riflesso sulla moralità del cittadino elettore.

Per tali motivi propongo che ai delitti indicati nell'emendamento Sensi, venga aggiunta la frode processuale, che è punita con la reclusione fino a 3 anni.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire:* 7°) Per un periodo di cinque anni salvo nei casi di cui in appresso ed anche qualora...;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

*aggiungere dopo le parole:* ed i delitti colposi, *le altre:* ed i delitti colposi tutti del titolo XII, dei delitti contro la vita e la incolumità individuale;

*sostituire la frase:* a quelli di cui al capoverso dell'articolo 527, *con l'altra:* escluso l'articolo 527;

*sostituire le parole.* articolo 718, *con le parole.* primo comma dell'articolo 718;

*aggiungere il seguente comma:* Il periodo di sospensione dell'esercizio dell'elettorato attivo è raddoppiato da 5 a 10 anni quando la pena inflitta con unica sentenza abbia superato i quattro anni e nella ipotesi di cui all'articolo 99, ultima parte, nei casi previsti dai capoversi precedenti;

*sostituire l'ultimo comma con il seguente* Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione precedente non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misure di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza »;

*aggiungere il seguente comma:* Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le ipotesi di cui al numero 8 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

Ha facoltà di illustrarli.

DEGLI OCCHI. Vorrei che l'onorevole Sensi si persuadesse che nessuno qua dentro, nemmeno chi parla, è meno sollecito delle preoccupazioni di ordine morale, sia pure in materia di suffragio universale.

Vedrò l'onorevole Sensi, e apprezzeranno naturalmente anche il proponente la legge e particolarmente l'onorevole Agrimi e il Presidente della Commissione, onorevole Marazza, che io, appunto, nel mio emendamento all'articolo unico, raddoppio il periodo di sospensione dell'esercizio dell'elettorato attivo per le condanne dai quattro ai cinque anni. Nel testo della proposta di legge è scritto esattamente così, al numero 7: « Per un periodo di 5 anni e indipendentemente dalla pena inflitta ». Io dico che la pena inflitta deve in qualche modo influire sulla sospensione dell'esercizio del diritto di voto. Io non mi sono riferito all'entità della pena superiore ai cinque anni, in relazione al numero 5 dell'articolo 2 (sul quale pure potrei fare qualche osservazione) e dato che desidero essere breve e concludere al fine di placare tutte le coscienze, mi limito a chiedere: per quale ragione dobbiamo creare una condizione identica a colui che ha avuto una pena o varie

pena nel complesso inferiori ai quattro anni (entità di pena considerata, in astratto, nell'ultimo decreto di amnistia) rispetto ad altro che in una sola sentenza ha riportato una pena superiore ai 4 anni ?

Se noi creiamo una condizione di sospensiva nell'esercizio dell'elettorato attivo per coloro che hanno avuto una condanna minima, non possiamo stabilire una equiparazione tra costoro e quelli che sia pure una volta, ma con delitti evidentemente più cospicui, abbiano riportato una condanna superiore ai 4 anni. Io chiedo, assumendo il compito di restringere l'interpretazione del beneficio, di raddoppiare il termine, diciamo così, del limbo dal punto di vista elettorale, e cioè passare da 5 a 10 anni, e passare ai 10 anni anche nel caso in cui ricorre la recidiva per i reati più gravi che sono elencati nella ultima parte dell'articolo 99 del codice penale con riferimento ai capoversi che precedono: quindi, è chiaro che la mia valutazione è una valutazione che tende a restringere il beneficio, perché non vorrei diventare un soggetto attivo dell'articolo 640 con l'artificio di far credere che sia un dissennato nell'elargire larghezza in materia giudiziaria e ingannare coloro che in definitiva vedono acquistato il diritto all'elettorato attivo.

Fatta questa premessa, sarò veramente rapido nella illustrazione dei pochi emendamenti che io propongo a questa legge. Badate; io sono molto preoccupato quando gli emendamenti si sfornano con eccessiva velocità; così è accaduto in occasione della famosa legge delega al Capo dello Stato per le provvidenze di clemenza. Eravamo in periodo natalizio. Anche l'onorevole Pajetta incitava alla giocondità natalizia e si pensava che, se non si fosse definito il provvedimento prima di Natale se ne sarebbero determinate delle dolorose conseguenze. Sarebbe stato molto meglio definirlo a Pasqua e non mettersi nelle condizioni nelle quali si sono trovati cittadini e magistrati in punto di applicazione! La rapidità nel caso che oggi ci occupa è suggerita dall'urgenza che si ritiene incombendo le elezioni amministrative.

Naturalmente, torto il collo all'eloquenza, sempre che io ne possa avere, osservo che alcuni riievi si debbono disporre in relazione al testo, pure apprezzabile, della proposta di legge Bubbio. Io ho ridotto i casi di non partecipazione all'elettorato attivo per pochissime voci. L'onorevole Sensi — e non lo metto in imbarazzo — osservava giustamente ieri nella rapidissima riunione alla Commissione di giustizia che non si capiva per quale

ragione venisse esclusa dalla immediatezza del diritto all'elettorato attivo la falsa testimonianza, dato che si mantiene una ragione di esclusione, sia pure soltanto per cinque anni, per il falso giuramento.

In punto di falsa testimonianza, debbo dichiarare che, come avvocato non sono un delirante dell'imputato confesso; al contrario fieramente disprezzo il falso testimone, perché la testimonianza è atto sacro, e non muto valutazione mai, neanche quando un falso testimone, non certo ingaggiato da me, deponga a favore di chi io assista. Disprezzo il falso teste, ma la falsa testimonianza è punita con un minimo di pena di sei mesi ad un massimo di tre anni ed è reato di competenza pretorile. Vi sono false testimonianze che qualche volta sono atteggiamenti di comodo generoso che taluno senza interesse assume.

Per ragioni di armonia chiedo che questa esclusione non venga mantenuta.

Inoltre ho desiderato che si precisasse molto bene la posizione dei cosiddetti delitti colposi, perché questi partecipano ad un tempo del titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica e di quelli contro la vita e l'incolumità individuale. Nel famoso articolo 2 (che mi dispiace che la Costituente abbia deliberato in un *embrassons-nous* veramente pericoloso) non si esclude dal diritto all'elettorato attivo chi abbia commesso fatto colposo in delitto contro l'incolumità pubblica. Questa larga eccezione viene invece ristretta nei confronti dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Mi pare che sia assurdo mettere nel limbo del non elettore colui che sia stato condannato per omicidio colposo singolo, quando invece non è escluso chi ha determinato magari un disastro sia pure colposamente. Non aggiungo parola. Non possiamo creare delle condizioni sociali ed elettorali di inferiorità a chi abbia avuto la disgrazia di provocare un fatto colposo, sia pure con le conseguenze dell'articolo 590.

Qualcuno potrebbe sorridere in relazione alla mia preoccupazione per la difesa dell'articolo 527. Il testo della proposta di legge Bubbio ed altri vuol creare una condizione di favore — come dire? — all'oltraggio al pudore colposo. Questo va da sé, ma non credo sia il caso, pur partecipando della talora malinconica schiera dei... casti, di costituire nel purgatorio per cinque anni chi sia stato condannato per il reato previsto dall'articolo 527, anch'esso di competenza pretorile.

Ugualmente, pur non essendo un giocatore, mi sono domandato la ragione per cui si

deve mettere nel limbo, anzi purgatorio per cinque anni colui che abbia una volta tenuto gioco d'azzardo, mentre comprendo perfettamente che si mantenga la severa sanzione, sia pure sotto la forma nuova della non partecipazione per cinque anni alla vicenda elettorale, quando si tratti di persone che abbiano recidivato ai sensi del capoverso dell'articolo 718.

Ma il punto sul quale richiamo particolarmente l'attenzione della Camera, sperando di averla consenziente, è quello dell'ultima parte dell'articolo unico della proposta di legge relativa al computo agli effetti del periodo di incapacità previsto dalla precedente disposizione sull'elettorato attivo. Giustissimo che non si tenga conto del periodo in cui una persona è detenuta. Il periodo di detenzione non può testimoniare il proposito di avvio ad una ripresa di vita morale; è giusto pure che non si tenga conto del periodo di tempo in cui il condannato è sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva. Incontrastabile, poi, la limitazione nei confronti di chi si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della misura di sicurezza.

Al contrario, onorevoli ministri dell'interno e della giustizia, si pone e deve risolversi il problema della condanna condizionale. Non è lecito né giusto equiparare per le conseguenze sull'elettorato attivo, colui che è detenuto, e quindi non ha alcun merito per il suo comportamento onesto dato che è ristretto negli stabilimenti di pena, e colui al quale sia stata irrogata la condanna condizionale! La sospensione condizionale della pena è immediatamente operosa ed è assurdo creare una condizione identica ai fini della sospensione del diritto di voto, per chi è detenuto e per chi non lo è mai stato in quanto ha avuto la sospensione condizionale della pena.

Pertanto il mio emendamento tende a sopprimere la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo unico, dove è stabilito che « non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della condanna condizionale ».

Dobbiamo persuaderci di una cosa: colui che ha avuto il beneficio della condanna condizionale ha commesso reati non gravi, tanto è vero che il massimo della pena su cui può cadere la sospensione è di un anno; in secondo luogo colui che ha avuto concesso il beneficio deve avere intemerati precedenti; in terzo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

luogo, ai sensi dell'articolo 133, chi è ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena è presunto dal legislatore come chi non cadrà ulteriormente in peccato penale. Perciò non possiamo stabilire assolutamente nei confronti di costui una mora di cinque anni per l'esercizio del diritto di voto.

Credo di aver esaurito l'illustrazione delle mie trepide proposte: tutti i galantuomini sono trepidi quando si tratta di decidere in una materia così delicata. Le mie proposte, però, sono anche convinte e meditate, e rifiutano la critica (ma, forse, è elogio!) di essere valutate eccessivamente generose. Credo armoniche le mie proposte.

Ritengo quindi che esse meritino l'onore di essere accolte. È necessario evitare assolutamente che pretese urgenze possano portarci ad approvare disposizioni meno meditate e meno avvedute dato che le leggi votate vengono applicate e i loro errori si ripercuotono in conseguenze durevoli, né vale invocare per essi le attenuanti generiche della urgenza nell'ora della formulazione! Una severa censura potrebbe colpire chi non abbia considerato sicure evidenze. Una delle evidenze è considerata nell'ultima parte dei miei emendamenti e la prima evidenza è considerata là dove miro a sopprimere l'espressione « indipendentemente dalla pena inflitta », perché la pena inflitta è testimonianza dell'entità del reato.

Mantengo il raddoppio — e poi vi lascio (*Si ride*) — nei casi di pena dai quattro ai cinque anni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.  
Desidero richiamare l'attenzione della Camera su due considerazioni. La prima è questa: il periodo di cinque anni indicato nel primo capoverso dell'articolo da quando decorre? È vero che nell'ultimo capoverso vi è una precisazione, ma la dizione a me pare molto generica. Si potrebbe dire: « a decorrere dal termine dell'espiazione della pena ».

È necessario, poi, precisare, là dove si fa riferimento al primo comma dell'articolo 56, a quale codice si riferisce il citato articolo. Indubbiamente, si tratta dell'articolo 56 del codice penale (delitto tentato), ma è opportuno precisarlo.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Non possiamo, in relazione all'articolo 8, creare una condizione peggiore quando creiamo una condizione di vantaggio con l'articolo 7. Almeno non si crei

una condizione peggiore a coloro che sono stati condannati per delitti politici!

PRESIDENTE. Onorevole Agrimi, nell'esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti presentati tenga anche conto delle osservazioni dell'onorevole Jervolino e di un emendamento presentato dall'onorevole Vincenzo Cavallari, il quale propone, all'ultimo comma, di sostituire alle parole « condanna condizionale » le altre « sospensione condizionale ».

Avverto anche che gli onorevoli Jacometti e Lucifredi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del tribunale autorizza, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La cancelleria del tribunale dà comunicazione al comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la stessa procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reinscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva ».

AGRIMI, *Relatore*. Data l'impossibilità di consultare gli altri membri della Commissione, esprimerò il mio parere personale.

Circa l'aggiunta proposta dall'onorevole Jervolino (« a decorrere dal termine dell'espiazione della pena ») ho l'impressione che si faccia una inutile ripetizione rispetto a quello che è detto nell'ultimo comma. D'altra parte non mi pare che si possa rinunciare all'ultimo comma accontentandosi della dizione Jervo-

lino. Credo che eventuali chiarimenti l'onorevole Jervolino potrebbe apportare all'ultimo comma; il quale, tuttavia, a mio avviso, dice con sufficiente chiarezza come vada computato il quinquennio.

Concordo poi nell'aggiungere le parole « codice penale » quando si cita il primo comma dell'articolo 56.

Non sono d'accordo nell'escludere — come propone l'onorevole Degli Occhi — il reato di falsa testimonianza. Si dice: una volta che è stato escluso il falso giuramento, bisogna escludere anche la falsa testimonianza. Ora è evidente che vi è una differenza, come graduazione di reato, fra il falso giuramento e la falsa testimonianza, e che il falso giuramento della parte ha, non certo giustificazioni, ma comunque una spiegazione diversa dalla falsa testimonianza, reato col quale, senza alcun interesse proprio, si pregiudicano gli interessi dei terzi.

A proposito del falso giuramento — che secondo il mio modesto avviso dovrebbe rimanere escluso dalla proposta di legge — tengo a ribadire il concetto che al falso giuramento si connette di regola una interdizione, sia pure temporanea, dai pubblici uffici, e quindi al falso giuramento è già legata la sanzione dell'esclusione dal diritto elettorale per il periodo di durata della interdizione dai pubblici uffici.

Circa l'emendamento dell'onorevole Sensi, le cui preoccupazioni e soprattutto gli apprezzamenti di carattere morale non possono non avere la giusta considerazione, dirò che bisogna tuttavia porre il problema nel quadro di questa revisione proposta. Evidentemente, rispetto al clima che esisteva l'11 settembre 1947, un clima diverso, un po' più disteso, un po' più pronto all'indulgenza, si è determinato in questa assemblea, e sia pure entro certi limiti, ha trovato forma e collocazione in questa proposta. Egli ha enunciato alcune ipotesi che vorrebbe vedere mantenute nel divieto dell'articolo 2 della legge del 1947. Avrei delle notevoli perplessità ad accogliere la sua proposta per il furto e la truffa semplici, dato che la truffa ed il furto aggravati sono mantenuti. Sento, invece, di potermi associare, con un ripensamento che non ha niente di strano, perché effettivamente la discussione serve proprio a questo, alla proposta dell'onorevole Sensi per l'esclusione delle lesioni gravi. Mi pare invero contraddittorio il sostenere che si devono escludere solo i reati non gravi ed escludere poi un reato che nel codice penale è, per definizione, grave.

Desidero, perciò, esprimere questo meditato parere, in senso parzialissimamente difforme dalla proposta, per mantenere le lesioni gravi tra i reati che escludono per un periodo di 5 anni dal diritto di voto. È — ben s'intende — un parere personale.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati dall'onorevole Degli Occhi, vedo che vi si parla di tutto il titolo II del codice penale. Credo che si voglia dire del capo I, e non di tutto il titolo « Dei delitti contro la vita e l'incolumità personale ». A questo proposito ritengo che se incominciamo ad introdurre nuovi allargamenti si giustifica poi anche il punto di vista di coloro i quali ritengono che la proposta sia già sufficientemente ampia.

DEGLI OCCHI. Perdoni l'onorevole relatore. Siccome anche nell'articolo 2 si parlava dei delitti colposi, ma stranamente i delitti colposi che non importavano la riduzione dell'elettorato attivo erano quelli che si riferivano all'incolumità pubblica, che sono più gravi, è necessario che non sussistano dubbi a danno dei condannati per delitti colposi contro la incolumità individuale.

AGRIMI, *Relatore*. Si deve, dunque intendere « i delitti colposi tutti ». Sotto questo profilo si può accettare. Evitiamo però di prevedere l'ipotesi colposa più oltre dove si parla dell'omicidio. La dizione sarebbe la seguente: « esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445 ed i delitti colposi tutti del titolo XII ».

Se noi siamo nell'ordine di idee di escludere i delitti colposi più gravi, come l'omicidio colposo, mi pare giusto che gli altri delitti colposi meno gravi vengano essi pure inclusi.

DEGLI OCCHI. In altri termini, dovrebbero essere esclusi i delitti contro la società e non quelli contro l'individuo.

PRESIDENTE. Ella intende dunque dire tutti i delitti colposi previsti dal codice ?

DEGLI OCCHI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Allora, poiché in questo punto l'emendamento turberebbe l'armonia della legge, si potrebbe prevedere un comma in cui si dica: « Comunque sono esclusi tutti i delitti colposi ». Il suo pensiero, onorevole Degli Occhi, è appunto questo, se ho ben compreso: che siano esclusi tutti i delitti colposi.

La questione è di decidere il punto in cui questa precisazione va posta, perché mi pare che sull'emendamento l'Assemblea sia d'accordo.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

DEGLI OCCHI. Sta bene; ma, come ella sa, vi sono delitti colposi, i quali ineriscono alla persona. Il mio concetto è questo: voi non vi preoccupate, ai fini di confiscare il diritto dell'elettorato attivo, dei delitti colposi con conseguenze che chiamerò collettive, mentre sembrate inesorabili nei riguardi dei delitti colposi contro la persona.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo che siano esclusi tutti i delitti colposi.

PRESIDENTE. Mi pare allora, onorevole Degli Occhi, che la soluzione migliore sia quella di fare, magari in un comma a parte, ripeto, questa precisazione: «Sono comunque esclusi tutti i delitti colposi». Quanto alle contravvenzioni (per le quali la distinzione tra dolose e colpose non si pone), bisognerebbe provvedere con altra norma a parte.

DEGLI OCCHI. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, riprenda ad esporre il parere della Commissione sugli emendamenti.

AGRIMI, *Relatore*. Ritornando all'emendamento Degli Occhi, osservo che con esso si scardina completamente non il punto 7 che stiamo esaminando, ma il punto 5 della legge del 1947 di cui ho avuto l'onore di parlare all'inizio, il quale prevede l'esclusione perpetua dal diritto elettorale. Mi pare pertanto che questo punto debba essere mantenuto.

L'onorevole Degli Occhi inoltre vorrebbe estendere anche al primo capoverso dell'articolo 527, la previsione del reato di «atti osceni»; anche qui ritengo debba rimanere il testo della proposta di legge ed esprimo quindi parere contrario. A proposito del gioco d'azzardo, l'onorevole Degli Occhi intenderebbe punire solo i recidivi: anche qui la Commissione è di parere contrario.

DEGLI OCCHI. Propongo, circa il mio emendamento relativo al periodo dei cinque anni, la seguente altra formula: «superiore ai quattro anni, inferiore ai cinque».

AGRIMI, *Relatore*. Sono contrario anche a questa formulazione. Accetto, invece, l'emendamento Cavallari Vincenzo tendente a sostituire la parola «condanna» con la parola «sospensione», perché tecnicamente è più precisa; però sono contrario a che non si debba tener conto, ai fini del computo, del periodo di pena che avrebbe dovuto scontare il condannato se non avesse avuto il beneficio della condizionale. Quindi, i cinque anni decorrono dal giorno in cui avrebbe avuto fine la pena se non fosse intervenuta la condizionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Giacomo propone un emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole «condanna condizionale» le seguenti altre «o del condono, della grazia e della liberazione condizionale».

AGRIMI, *Relatore*. È una cosa diversa

DI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Per ragioni di tecnica legislativa, è chiaro che se noi teniamo conto della sospensione condizionale, dobbiamo tenere anche conto del periodo di liberazione condizionale, grazia e condono, altrimenti dobbiamo sopprimere tutto, compresa la sospensione condizionale della pena.

Se il condannato ha scontato due terzi della pena e ha la liberazione condizionale, dovrebbe scontare ancora un terzo della pena, è nella stessa condizione in cui si trova colui che è stato sospeso dalla pena fin dall'inizio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

AGRIMI, *Relatore*. Signor Presidente, il caso è uguale solo in superficie, perché si tratta di istituti diversi: la sospensione condizionale è cosa diversa da quelle indicate nell'emendamento Di Giacomo. Quando si viene nella determinazione di compiere un atto di clemenza, cioè di togliere una parte della pena al colpevole, questo perdono deve avere il suo effetto anche ai fini del computo del quinquennio per la perdita del diritto di elettorato. Io sono quindi per il mantenimento della proposta nel testo originario.

Accetto, infine, l'emendamento aggiuntivo Jacometti-Lucifredi.

Volevo aggiungere, signor Presidente, che la Commissione intenderebbe formulare anche un articolo 3 per stabilire l'entrata in vigore di queste norme il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti proposti. Il testo della proposta è stato largamente discusso e, anzi, devo dire all'onorevole Degli Occhi di essere rimasto veramente sorpreso. Egli diceva poco fa che questa proposta di legge era meglio approvarla a Pasqua piuttosto che a Natale. Ma chi ha bruciato le tappe è stato proprio lui, tanto è vero che voleva inserire tutta la casistica nella legge elettorale amministrativa e poi in quella politica. (*Interruzione del deputato Degli Occhi*).

Sono contrario all'emendamento Antonozzi sulla frode processuale. Se noi ci addentriamo in una analisi dei reati, dobbiamo tener conto non solo dell'attuale articolo 2

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

che emendiamo, ma soprattutto dei criteri informativi delle modifiche stesse.

Sono pure contrario agli emendamenti dell'onorevole Sensi. La corruzione per atti di ufficio riguarda atti di ufficio interni che devono essere compiuti: non si tratta di atti contrari o di omissione di atti di ufficio. Il falso giuramento della parte è un reato meramente soggettivo e avviene in giudizio civile. Quindi non può essere considerato come causa di esclusione.

Per quanto riguarda le lesioni gravi, anch'io sarei perplesso. In fondo si tratta di reati dovuti al temperamento, all'impeto. Ma se noi facciamo un'eccezione per le lesioni gravi, non sappiamo dove si può arrivare.

Il furto semplice e la truffa sono forme di reato che in definitiva il magistrato non giudica mai, perché i furti e le truffe sono quasi sempre aggravati. Quindi, l'esclusione è stata fatta a ragion veduta.

Passo agli emendamenti dell'onorevole Degli Occhi. Sono d'accordo sulla completa esclusione di tutti i reati colposi. Però, l'onorevole Degli Occhi ha proposto, per esempio, che il periodo di sospensione dall'elettorato attivo è raddoppiato da cinque a dieci anni quando la pena inferiore con unica sentenza abbia superato i quattro anni e nell'ipotesi di cui all'articolo 99, ultima parte, nei casi preveduti dai capoversi precedenti. Ora, qui si muta tutto il criterio della proposta di legge. Ella, onorevole Degli Occhi, si riferisce alla pena e alla quantità della pena. Il periodo di sospensione dall'elettorato è un periodo di indegnità morale che si ricollega al titolo del reato e non alla pena inflitta in concreto dal magistrato.

DEGLI OCCHI. Il titolo del reato influisce sul *quantum* della pena.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Entreremmo in una casistica della quale rimarremmo prigionieri. Quindi, vorrei pregare l'onorevole Degli Occhi di non insistere, perché credo che la sua insistenza non raggiungerebbe il fine che si propone.

DEGLI OCCHI. Non insisterò.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Degli Occhi propone di togliere all'ultimo comma le parole: « o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della condanna condizionale ». Ella ha detto che la condanna condizionale rappresenta un po' il pentimento operoso.

DEGLI OCCHI. ... nella valutazione del magistrato.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Però, compiuti i cinque anni di sospensione della pena. Tanto è vero che se entro i cinque anni il soggetto al beneficio commette altro reato, egli sconta le due pene: quella sospesa e quella che poi non potrebbe più essere sospesa.

Per questa ragione sono contrario a che si modifichi il testo della proposta di legge. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Di Giacomo, perché mi pare sia giusto.

Sono contrario anche all'ultimo emendamento Degli Occhi: « le disposizioni di cui sopra valgono anche per le ipotesi di cui al n. 8 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre ». Non è possibile accettarlo perché noi potremmo trovarci di fronte a conseguenza impreviste sul piano dell'applicazione delle ipotesi contenute nella proposta di legge Bubbio.

Accetto l'articolo aggiuntivo Jacometti-Lucifredi.

LUZZATTO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

LUZZATTO. Il nostro gruppo è favorevole al testo così come è. Mi auguro che analogo voto sia dato dagli altri gruppi i cui esponenti hanno firmato la nostra proposta di legge; faccio questo augurio anche nei riguardi di un accenno fatto dal ministro circa uno degli emendamenti che ha una portata non indifferente nella applicazione pratica e per cui vorrei pregare il Governo di riesaminare la posizione che ha assunto.

Anche da parte del gruppo socialista si sarebbe voluto proporre taluni emendamenti, ma è parso più corretto, dato l'interesse comune di rapidamente approvare questa proposta di legge, di non proporre alcuna variazione e di non votarne alcuna. Salvo si intende, quel chiarimento sui delitti colposi, che non è un emendamento ma un chiarimento, poiché così noi intendevamo: salvo l'emendamento Jacometti-Lucifredi sul quale siamo tutti d'accordo e che quindi viene a far parte della proposta di legge.

Siamo perciò contrari agli emendamenti Antoniozzi, Sensi, Degli Occhi e Di Giacomo. Riguardo a quest'ultimo dobbiamo dire che, se il tempo del condono non fosse compreso, si tratterebbe di un numero rilevante di cittadini che vedrebbe rinviato di un numero rilevante di anni il riacquisto del loro diritto elettorale. Non possiamo essere d'accordo su questo. Aggiungo che per parte nostra si avevano notevoli perplessità soprattutto per il computo del periodo di condanna condizionale. Ci sarebbe parso giusto in quel caso far decorrere il quinquennio dalla condanna, anche in riferimento al vecchio codice,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

così come di recente le sezioni unite della Cassazione hanno interpretato, per cui decorsi i cinque anni dalla condanna ne cessasse ogni effetto. Non abbiamo proposto l'emendamento per questo dovere al quale ci siamo sentiti vincolati. Per questa ragione non riterremo di sperare che si rinunci di voler aggiungere anche i periodi di condono, altrimenti per questa parte dovremmo rivedere il nostro atteggiamento.

TAMBRONI. *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo non insiste e si rimette alla Camera per l'emendamento Di Giacomo.

LUZZATTO. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Degli Occhi, mantiene i suoi emendamenti ?

DEGLI OCCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Antoniozzi, mantiene il suo emendamento ?

ANTONIOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Sensi ?

SENSI. Rimango nella mia convinzione, ma non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo, mantiene il suo emendamento ?

DI GIACOMO. Signor Presidente, non insisto. Vorrei soltanto che l'onorevole Luzzatto, che ha contrastato il mio emendamento, si rendesse conto che in materia il liberato condizionalmente si trova — come giustamente ha osservato l'onorevole ministro — nelle stesse condizioni in cui si trova colui per il quale è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1, con le modifiche annunziate dal relatore.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il numero 7°) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« 7°) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (articolo 314 Codice penale, (malversazione (articolo 315), concussione (arti-

colo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416) devastazione e saccheggio (articolo 419); delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 a 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7°), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 (emendamento Jacometti-Lucifredi).

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

«Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La Cancelleria del Tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato un'annotazione indicante gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo parlamentare comunista ed esprimere la soddisfazione che il Parlamento sia arrivato alla discussione e alla approvazione di questa legge.

La discussione è stata molto breve, però ritengo di affermare cosa vera nel dire che le origini di questa legge risalgono a molto più addietro, e al senso di insoddisfazione avvertito dal paese allorché si è appreso il gran numero di cittadini che sarebbero stati esclusi dal diritto di voto nel caso che la legislazione vigente fosse rimasta in atto.

L'augurio che il nostro gruppo esprime e l'invito che esso fa al momento di approvare questa legge è che essa venga attuata al più presto possibile, in modo che per le prossime elezioni amministrative, tutti i cittadini che ne hanno diritto siano posti nelle condizioni di poter esprimere il proprio voto.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.

Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà senz'altro questo provvedimento, e mi è gradita l'occasione per poter ribadire un concetto al quale feci cenno nel mio intervento sulla legge elettorale politica nella seduta del 1° febbraio corrente anno.

Tante volte ci è stato rimproverato di restare fermi in determinate posizioni e di non essere così sensibili da superare, in armonia con le contingenze politiche del momento, le divergenze determinate da ideologie diverse e da violenti contrasti verificatisi nel passato. La circostanza ci dà ancora una volta la possibilità di dimostrare con i fatti quanta sensibilità vi è invece da parte nostra e come sia forte in noi, democratici cristiani, la volontà di ristabilire la concordia degli animi per le superiori esigenze del paese. Voteremo, dunque, favorevolmente alla proposta di legge sia perché riteniamo che con questo nostro voto agiamo in pieno rispetto ai principi consacrati nella Costituzione, sia per dimostrare quanto desiderio vivo è in noi nel vedere sempre più realizzato il suffragio universale. Mi associo al voto formulato dall'onorevole Cavallari: cioè che la proposta di legge — che stiamo per votare — sia al più presto operativa nelle prossime elezioni amministrative e in quelle politiche affinché coloro i quali beneficiano di questo provvedimento, possano esercitare il diritto di voto del quale sono rimasti fino ad oggi privati. (*Applausi al centro*).

CANTALUPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Con i medesimi proponenti espressi dalle altre parti della Camera e in omaggio alla partecipazione attiva data

dall'onorevole Degli Occhi alla preparazione e alla formulazione della legge, noi voteremo in favore.

ROMUALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Poiché è stato mantenuto il numero 8 dell'articolo 2, io voterò contro la proposta di legge, poiché ritengo che dovevano essere superati i motivi che rendono impossibile di eliminare questa esclusione, la quale, veramente, una volta eliminata, avrebbe gettato come un ponte di pacificazione e di comprensione reciproca nella vita politica italiana, riammettendo nel pieno godimento del loro diritto coloro i quali hanno sempre dimostrato, in tutte le circostanze, nei confronti della patria di saper compiere il loro dovere di cittadini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Bubbio, ed altri, or ora esaminata:

« Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari e numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali. (1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

È iscritto a parlare l'onorevole De' Cocci. Ne ha facoltà.

DE' COCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante che l'argomento venga ripreso in questo scorcio di seduta, deve essere in fondo motivo di compiacimento che la Camera affronti di nuovo l'esame dell'importante disegno di legge sull'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, ed è sperabile che questa sia la volta buona e che la discussione, una volta ripresa, non abbia ad interrompersi un'altra volta.

I dibattiti svoltisi in seno alle Commissioni X e I rimarranno fra le testimonianze migliori della serietà, della costruttività e della fecondità del lavoro parlamentare in seno alle Commissioni. L'opinione pubblica, talvolta non a torto, è tutt'altro che tenera per l'ampliamento del numero dei ministeri. Però, per quanto riguarda il caso presente, le eventuali perplessità vanno senz'altro superate; non va, infatti, dimenticato che in tutti i paesi del mondo la vita contemporanea, soprattutto nel campo economico, ha imposto una continua, progressiva specializzazione degli organi dello Stato. Riprova di ciò è in fondo il sostanziale consenso che, salvo rare eccezioni, si è avuto in seno alle Commissioni della Camera intorno alla costituzione del Ministero stesso.

In verità, attingendo delle immagini dalla vita di tutti i giorni, nessun proprietario, individuo o ente collettivo che sia, può permettersi il lusso di abbandonare a se stesso un patrimonio cospicuo e complesso, senza un responsabile, che possa assicurare un controllo e un coordinamento adeguati, e possa determinare, sulla base delle direttive di carattere generale ricevute, l'indirizzo da seguire.

Lo Stato democratico, in particolare della seconda metà del XX secolo, non può certo comportarsi come un ricco proprietario assenteista e trascurato da scorporare (l'onorevole Segni sorriderà per l'immagine), che, ben lungi dall'aver trasformato i suoi possedimenti in organizzazioni aziendali modello, non abbia nemmeno incaricato una persona apposita e adatta, all'altezza della situazione, di amministrare le sparse membra, in modo unitario e organico.

È questa la situazione presente per quanto riguarda lo Stato. È quindi una primordiale esigenza di ogni cittadino e di ogni contribuente che, là dove lo Stato è intervenuto e interviene, il suo intervento sia intervento di saggio amministratore e che la spesa del pubblico danaro, quando avviene, avvenga nel modo più razionale ed economico, con il fine esclusivo del pubblico interesse.

Le apprensioni, le diffidenze e i dubbi che vengono dai privati imprenditori devono, a mio avviso, ritenersi ingiustificati. La sempre più vasta partecipazione dello Stato alla vita produttiva in tutti i paesi del mondo è una insopprimibile realtà storica, della quale non vi è che da prendere atto senza che se ne possa discutere, è un fatto inoppugnabile: tutte le carte costituzionali più recenti non ignorano questo fatto, anzi l'assecondano, e

in tutti i paesi del mondo ci si preoccupa perché la partecipazione dello Stato ad attività strettamente economiche e produttive sia disciplinata ed organizzata nel modo migliore.

Nessuno può considerare l'intervento dello Stato nella produzione un fenomeno puramente transitorio. Si può discutere, a seconda delle opinioni di ognuno, se la partecipazione dello Stato debba espandersi o contrarsi, quali limiti debba avere, quali forme debba assumere; ma è senza dubbio interesse comune e generale che essa, nella misura in cui in un dato momento è in atto, e che non è pensabile possa ridursi a zero, abbia a svolgersi in modo ordinato ed organico, anziché frammentario e caotico, ed abbia ad essere organizzata e controllata in modo certo e razionale.

Da questo punto di vista, non può sfuggire il significato preciso di carattere politico della presentazione e dell'approvazione del presente disegno di legge, il quale attesta la ferma volontà dell'attuale Governo, affermata fin dal momento in cui si è presentato alle Camere, di ricondurre l'ordine là dove l'ordine è insufficiente e di irrobustire l'opera di controllo su organismi economici che vanno seguiti attentamente nell'interesse generale.

Certe opposizioni sono per lo meno antistoriche e utopistiche. Vi sono delle opposizioni che si rivolgono contro la costituzione del nuovo Ministero, ma in realtà vanno più là, e sono delle opposizioni aprioristiche contro il cosiddetto azionariato di Stato, il quale, in fondo, nel quadro della vita economico contemporanea, è lo strumento migliore per attuare quell'economia mista che è una realtà in tutti i paesi democratici moderni.

Lo Stato e i privati, in regime di economia mista, salvo alcuni casi limite come quelli delle fonti di energia e dei servizi pubblici essenziali, possono proficuamente competere, senza tendenze sopraffattrici da una parte e monopolizzatrici dall'altra. Attraverso lo sforzo congiunto dello Stato e dei privati, in operosa gara nell'interesse generale, le varie iniziative produttive possono essere incrementate per l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione e per il raggiungimento di un più elevato tenore di vita del popolo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
D'ONOFRIO

DE' COCCI. L'azionariato di Stato in un sistema di economia mista, come è oggi in Italia, è forse addirittura una delle forme più valide per attuare e conservare effettivamente la democrazia politica ed economica, sal-

vando nell'interesse della libertà dei singoli l'equilibrio fra potere politico e potere economico. In Italia avviene, ad esempio, nel caso specifico, che le aziende che fanno capo all'I. R. I. (io di solito farò riferimento alle aziende I. R. I. che costituiscono il blocco più grosso delle partecipazioni statali e che sono inquadrare secondo il principio organizzativo che ha dato migliore prova, tanto che il nuovo articolo 2-bis del testo della Commissione del disegno di legge sottoposto al nostro esame vuole generalizzare il principio facendo aderire le partecipazioni statali ad enti autonomi di gestione, senza che lo Stato venga direttamente a contatto con la vita dell'azienda) hanno la forma delle società per azioni di diritto comune, sono organizzate secondo gli stessi principi delle aziende private, lottano ad armi pari con esse. Tutto questo non può che portare ad un rafforzamento e non già ad un indebolimento dell'economia di mercato.

Le aziende I. R. I., difatti, non godono di privilegi nel campo fiscale e finanziario, hanno avuto ben di rado preferenze nelle stesse forniture statali, non hanno mai avuto priorità nella fornitura di materiali scarsi, non godono di prezzi politici, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti da esse fabbricati. Nemmeno nel futuro dovrà avvenire che le aziende I. R. I. si presentino sul mercato alterandone le condizioni normali, col far ricorso alle possibilità di privilegio offerte dalle leggi speciali, perché se questo avvenisse verrebbe meno anche l'unica effettiva possibilità di comparazione dei risultati delle aziende I. R. I. con quelli delle aziende private e la possibilità di effettive concrete rilevazioni delle varie situazioni aziendali.

Come è accaduto che negli ultimi cinque anni si è avuto un continuo ampliamento delle partecipazioni dello Stato ad attività strettamente economiche? I motivi sono svariati. Talvolta è stato necessario sostenere alcune imprese o addirittura interi settori dell'economia nazionale in periodo di crisi; talvolta per esigenze della politica autarchica o bellica sono state create nuove entità produttive; talvolta si è voluto svincolare, almeno in parte, l'approvvigionamento di materie prime essenziali dai monopoli stranieri; talvolta le necessità della difesa del paese hanno obbligato lo Stato a sviluppare alcuni settori; talvolta infine si è dovuto promuovere lo sviluppo di imprese a cui l'iniziativa privata non si sarebbe mai

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

dedicata per mancanza di remuneratività e per l'eccessività degli immobilizzi.

Per dare una idea dell'ampiezza che il fenomeno della partecipazione statale all'attività produttiva attraverso la forma dell'azionariato di Stato ha assunto in Italia, basterà ricordare che i dipendenti delle aziende che fanno capo all'I. R. I., secondo dati che verranno riportati nel terzo volume del libro bianco attualmente in corso di pubblicazione, sono 210 mila, cifra che è pur grande, ma che rende fino ad un certo punto l'idea dell'importanza del fenomeno, data l'eterogeneità dei settori che concorrono a formare l'I. R. I.

Il settore meccanico conta il 15 per cento del totale degli addetti a questo settore in tutto il territorio nazionale, quello siderurgico il 52 per cento, quello elettrico il 33 per cento, quello armatoriale il 33 per cento, quello telefonico il 52 per cento. Il valore nominale del capitale sociale delle aziende controllate alla fine del 1954 assommava a 565 miliardi e 485 milioni. Aggiungiamo i dati relativi all'E. N. I. e quelli relativi alle aziende facenti capo al demanio: vediamo che si tratta di un fenomeno, più che imponente, enorme, che non può essere ignorato o trascurato.

Mi si consenta qualche riferimento di carattere storico, che può essere interessante e può illuminare. A voler identificare il primo intervento di salvataggio dello Stato si dovrebbe addirittura risalire al 1872, quando lo Stato si accollò le fonderie di Savona.

Le posizioni di assoluto non intervento dello Stato, nonostante i voti idilliaci di qualche collega, sono da molti decenni assolutamente teoriche in ogni paese del mondo, qualunque sia la forma di regime del paese stesso.

Nel 1918, appena finita la prima guerra mondiale, il Consorzio valori venne autorizzato ad ammettere allo sconto cambiali con una sola firma, onde poter effettuare diretti interventi di sostegno di banche di deposito e, attraverso di esse, di certe sezioni dell'apparato industriale.

Nel marzo del 1922, dopo la caduta della Banca di sconto, si sentì la necessità di creare la sezione speciale autonoma del consorzio, gestione speciale per un portafoglio, che, almeno in parte, corrispondeva, presso gli istituti riscontanti, a vere e proprie partecipazioni industriali. Nel novembre del 1926 fu creato l'Istituto di liquidazioni, al quale — e fu la prima volta che ciò avvenne — lo Stato conferì un sia pure esiguo fondo di dotazione.

La costituzione dell'I. R. I. è del 1933, in un primo tempo con funzioni contingenti di

finanziamento e di smobilizzo, poi, dopo la riforma del 1937, con compiti accentuati di sviluppo di quella sezione dell'apparato produttivo del paese che ormai nel corso di un quindicennio era venuto a cadere nelle braccia dello Stato. E si noti — sia detto una volta per tutte — non per volontà od iniziativa dello Stato, ma per causa di gruppi industriali e finanziari privati che avevano creato una situazione del genere.

Poi, continuo crescendo, sempre maggiore rilievo assunse l'intervento dello Stato in alcuni settori della produzione, intervento accentuato in determinati momenti per la politica di autosufficienza economica e per la preparazione militare del paese.

Abbiamo poi la fase più accentuata, la fase della guerra 1940-1945, che ha prodotto per il gruppo I. R. I. danni e squilibri enormi, sia perché l'I. R. I. si trovò impegnato ad assumere una partecipazione sempre più vasta nelle fabbricazioni di guerra e nel settore armatoriale, sia per l'ubicazione degli stabilimenti dell'I. R. I. in alcune particolari zone della penisola.

I danni subiti dal complesso per causa della guerra assommano a ben 350 miliardi, i quali sono stati indennizzati soltanto nella misura di 7 miliardi, somma che non fu neppure sufficiente a rimettere in pristino le navi non affondate, ma soltanto danneggiate.

Dal 1948 (a questo proposito vanno ricordate le sedute del C. I. R. del 7, 9 ed 11 settembre), superata la crisi di assestamento del dopo guerra e assicurata la stabilizzazione monetaria, si poté iniziare l'opera di riorganizzazione e di ricostruzione con ampi ed organici programmi di sviluppo, programmi di sviluppo che riguardavano soprattutto i settori telefonico, radiofonico, armatoriale, siderurgico, elettrico e che si riferivano soprattutto alle zone del Mezzogiorno, dove occorreva passare dalla tradizionale economia agricola ad una economia sempre più intensamente industriale.

Soprattutto negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli sforzi per accrescere la penetrazione sui mercati esteri, particolarmente nel campo meccanico e siderurgico. È doveroso rendere atto di tutto quello che è stato fatto, in mezzo alle grandi difficoltà create dalla competizione con paesi ancora più progrediti del nostro nel campo meccanico ed in quello siderurgico.

Sono state create finalmente delle attrezzature soddisfacenti attraverso le delegazioni della Finmeccanica, attraverso l'invio di speciali missioni, mediante apposite società costi-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

tuite soprattutto nell'ambito della Finsider. I ricavi all'estero del gruppo I. R. I. oggi superano largamente i 100 miliardi di lire, con un aumento del 100 per cento circa, rispetto al 1948. La Finmeccanica, poi, lavora quasi per un terzo all'estero, e nel 1955 da sola è riuscita ad esportare circa 95 miliardi di lire di prodotti.

Sarà opportuno anche fare un cenno a quanto riguarda gli investimenti. Dal 1949 al 1954, nella sua ultima fase di sviluppo, l'I. R. I. ha investito 266,8 miliardi di lire, soprattutto nel settore meccanico, siderurgico, armatoriale, elettrico e telefonico. Il fabbisogno finanziario complessivo nello stesso periodo del gruppo è stato di 674,5 miliardi

Corre voce che lo Stato spenda somme enormi per questi complessi industriali, che non procurano alcun reddito allo Stato stesso; l'affermazione è inesatta, perché l'ultima dotazione risale al 1951-52 con i 60 miliardi previsti dalla legge 30 agosto 1951, n. 940.

Quindi 190 miliardi sono stati attinti dal mercato. D'altra parte, l'attività finanziaria svolta dal gruppo è valsa a far investire dal gruppo stesso 10 lire da terzi per ogni lira data dallo Stato. Le obbligazioni, che sono state collocate in gran parte presso i privati risparmiatori, negli ultimi tempi non sono state nemmeno fornite della garanzia dello Stato. Così lo Stato ha potuto controllare una vasta sezione dell'attività economica nella maniera più diretta con scarsi apporti e, per vari anni, senza alcun apporto.

L'I. R. I. ha svolto i suoi compiti sempre allargati con soli 150 dipendenti, 40 soltanto di più dell'anteguerra. Le società finanziarie facenti capo all'I. R. I. hanno svolto il loro lavoro con appena circa 350 dipendenti in tutto.

L'I. R. I. ha assunto oggi una sufficiente omogeneità e indubbiamente una migliore organizzazione. I 5 settori organizzati nelle finanziarie — telefonico, meccanico, siderurgico, armatoriale, elettrico — costituiscono oggi oltre il 90 per cento del valore totale di bilancio delle partecipazioni I. R. I., mentre nel 1934 rappresentavano solo il 57,2 per cento. Si è realizzata quindi in alcune attività una sempre maggiore concentrazione.

Va a questo proposito ricordato che l'I. R. I. era sorto non certo per volontà dello Stato e che pertanto, all'inizio della sua attività, non poteva avere finalità chiare e determinate, come accade quando lo Stato assume deliberatamente una attività produttiva. Queste finalità sono invece state delineate sempre

più chiaramente con gli appassionati dibattiti che si sono venuti svolgendo attorno all'attività dell'Istituto, dal 1937 in poi, da quando, cioè, l'Istituto si trasformò in ente di carattere permanente.

Oggi il mantenimento da parte dello Stato delle posizioni industriali accentrate nell'I. R. I. trova tre ordini principali di spiegazioni. Vi è in primo luogo il gruppo delle posizioni in aziende non in reddito, in cui il processo di risanamento esige uno sforzo finanziario che l'iniziativa privata non può sopportare e che lo Stato deve assumere per finalità in particolare economiche e sociali, come ad esempio l'azione nel campo meccanico.

In secondo luogo c'è il gruppo delle partecipazioni mantenute dallo Stato in relazione alla circostanza che determinati sviluppi produttivi, anche se redditizi, non sono assunti e continuati dall'iniziativa privata a causa degli ingenti capitali da essi richiesti: settore armatoriale, settore siderurgico, settore delle ricerche nucleari, ecc.

Il terzo gruppo è costituito infine dalle aziende in reddito, le quali potrebbero in teoria essere anche restituite all'iniziativa privata, ma che lo Stato ritiene di mantenere sotto il suo controllo in considerazione dei vasti interessi di ordine generale. Basterà ricordare che in un paese come il nostro — dove tutti tendono a costituire facili monopoli, dove non c'è neppure un abbozzo di legislazione antimonopolistica, nonostante che un disegno di legge fosse già stato presentato alla Camera molti anni fa dall'onorevole Togni, quando era ministro dell'industria — non possa forse adottarsi altro criterio se non questo dell'esistenza di aziende gestite dallo Stato accanto alle aziende gestite da privati, come nel settore bancario, nel settore elettrico...

NAPOLITANO GIORGIO. Una leva che lo Stato non adopera.

DE' COCCI. ...nel settore telefonico, nel settore automobilistico, nel settore cementifero, ecc. dove, ad esempio, attraverso la «Cementir» e la Terni, il 10 per cento della produzione nazionale viene controllato dal gruppo I. R. I.

I tre gruppi di aziende fin qui nominati corrispondono al 91,4 per cento del valore di bilancio del patrimonio industriale dell'ente. Nel residuo 8,6 per cento vi sono in parte posizioni che possono e forse anche devono venire smobilitate. Lo smobilizzo, però, è un fenomeno marginale limitato all'8,6 per cento, contro il 91,4 per cento comprendente i tre settori ricordati.

Naturalmente in relazione all'andamento economico generale e agli indirizzi politici contingenti, i confini fra i vari gruppi di partecipazioni possono anche muoversi, variare e spostarsi in particolare per quanto riguarda le partecipazioni destinate allo smobilizzo.

La bontà della concezione della organizzazione dell'I. R. I. (e per questo ho particolarmente insistito sull'andamento dell'I. R. I. negli ultimi anni) è dal disegno di legge, con l'articolo 2-bis che ho ricordato, non solo implicitamente riconosciuta, ma generalizzata.

Però, se l'andamento dell'istituto negli ultimi decenni può dirsi senza dubbio positivo, ciò non deve far dimenticare che una riforma è quanto mai necessaria ed urgente.

Venendo agli aspetti meno positivi, nessuno può contestare, ad esempio, la incertezza e la contraddittorietà delle norme giuridiche che riguardano la vita dell'« I. R. I. »; nessuno può dimenticare la mancanza di direttive politiche per quanto riguarda il suo andamento; nessuno può ignorare l'assenza di piani adeguati nella gestione economica, nel campo finanziario e nel campo tecnico. Nel campo commerciale, ad esempio, non sono mai stati effettuati acquisti collettivi di materie prime e di altre merci. L'organizzazione commerciale per la vendita all'estero comincia a venire creata ora, soprattutto nel campo della « Finmeccanica » e della « Finsider ». La determinazione dei rapporti fra le varie aziende è ancora mantenuta nel vago. Ricordiamo poi la mancata o scarsa corrispondenza ai nuovi principi relativi alla produttività e alle relazioni umane, ecc.

Anche per questo, ho proposto un emendamento, che ho visto con piacere accolto dalla X Commissione e dalla I, per l'inserimento del ministro del lavoro nel comitato dei ministri che devono dare l'indirizzo relativo alla vita del Ministero delle partecipazioni statali.

Il problema del distacco delle aziende I. R. I., dalla Confindustria non deve essere considerato una panacea ed un toccasana come fanno certi colleghi: è un problema che va risolto serenamente ed obiettivamente, tenendo conto dei suoi giusti limiti. Non credo che questa sia la sede più opportuna per risolverlo, perché, come ebbi a dire parlando contro la proposta di sospensiva dell'onorevole Del Fante, la costituzione del Ministero non è un problema di sostanza, è un problema di metodo e di organizzazione. La costituzione del ministero può solo accelerare la soluzione dei problemi di sostanza: augu-

riamoci, pertanto, anche per questo, che la costituzione del Ministero avvenga al più presto.

È però da tener presente, per quanto riguarda lo specifico problema al quale ho accennato, che il cambiamento di inquadramento delle aziende I. R. I. può, per esempio, eliminare una utile presenza, che certe volte può costituire una remora ad indirizzi eventualmente non condivisi, all'interno della Confindustria. Quindi, forse è meglio agire in certi casi dall'interno che estraniarsi ed agire dal di fuori.

D'altra parte, il distacco delle aziende I. R. I. dalla Confindustria può scalfire il principio fondamentale dell'assoluta parità di condizione fra le aziende I. R. I. e le aziende private anche per quanto riguarda la posizione sindacale delle aziende stesse.

NAPOLITANO GIORGIO. Ella mette in discussione la mozione Pastore.

DE' COCCI. Io esprimo solo la mia opinione non ritengo il « distacco » un toccasana e penso che esso possa implicare qualche ripercussione controoperante.

NAPOLITANO GIORGIO. È un impegno del Governo.

DE' COCCI. Il problema dell'eventuale distacco delle aziende I. R. I. dalla Confindustria è uno dei primi problemi che potranno essere risolti una volta costituito il nuovo ministero. Una volta costituito il nuovo Ministero potranno essere affrontati gli inconvenienti che ancora si verificano per la mancanza di coordinamento, di direttive, di programmi adeguati all'interno del gruppo I. R. I. e che, naturalmente, si rivelano in modo ben più macroscopico anche all'esterno dell'I. R. I. e precisamente nei rapporti tra le aziende I. R. I. e quelle facenti parte del Demanio.

Infatti tutti gli inconvenienti che si verificano all'interno dell'I. R. I. si verificano in maniera esasperata anche nei rapporti fra le aziende che, secondo determinati principi organizzativi, fanno capo all'I. R. I. e le aziende che, secondo principi diversi, continuano a far capo alla direzione generale del demanio. È naturale quindi che, in seguito alla riorganizzazione che dovrà seguire alla costituzione del ministero, molte partecipazioni statali, che oggi ne sono fuori, vengano inquadrate nell'I. R. I. Tanto per citare qualche esempio, ricordo le aziende meccaniche nelle quali lo Stato è intervenuto attraverso il Fondo di finanziamento della industria meccanica, l'Azienda minerali metallici italiani, le aziende del settore cinematografico, per le quali potrà essere opportuno costituire una

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

apposita società finanziaria, in modo da riorganizzare questo settore che suscita tanti e talvolta spinosi problemi.

Io penso che siamo tutti d'accordo, compresi i colleghi della sinistra e della destra, che la disordinata dispersione del controllo sui vari enti ed aziende fra diverse amministrazioni pubbliche debba cessare. Non è possibile, infatti, che l'immenso patrimonio statale delle partecipazioni possa essere una specie di cane di più padroni lasciato morire di fame perché ognuno pensa che provveda l'altro. Troppi inconvenienti si sono verificati perché non si provveda al più presto ad accentrare i controlli e l'attività di coordinamento presso un solo dicastero.

Però la domanda, che molti comprensibilmente si pongono, è questa: perché invece di istituire un nuovo Ministero, non ci si limita a ricondurre i controlli ad un unico fra i Ministero esistenti?

In ogni caso, comunque, si dovrà avere l'accentramento dei controlli che dovranno far capo ad un solo organismo; questo è un punto fermo che non è possibile porre in dubbio se si è in buona fede. La discussione può essere legittima solo sulla opportunità o meno di costituire un nuovo Ministero.

È facile intanto fare delle obiezioni aventi un certo fondamento, ad esempio, a coloro che vorrebbero portare il controllo e il coordinamento in sede di Ministero dell'industria e commercio.

Il Ministero dell'industria e commercio, ad esempio — anche se sovrintende all'economia industriale italiana, ha una notevole attrezzatura ed ha già svolto importanti compiti rispetto ad alcune partecipazioni statali — con l'accentramento dei poteri di controllo, in primo luogo verrebbe ad avere funzione d'intervento intrinseco su una sola parte dell'industria italiana, con notevole squilibrio nella sua attività; d'altra parte non avrebbe nessuna competenza in ordine a certi settori fondamentali, nei quali operano enti o aziende con partecipazioni statali (banche, compagnie telefoniche, società di navigazione, ecc.), e non avrebbe quindi la possibilità di una visione complessiva dei problemi dei vari settori e di un metodo unitario.

Forse più attendibile può essere l'ipotesi di portare l'unificazione dei controlli in seno al Ministero del bilancio, il quale ha senza dubbio la possibilità di avere dinanzi a sé il quadro complessivo della economia italiana. Però, il Ministero del bilancio, nella funzione che è venuta assumendo nel nostro ordina-

mento, è essenzialmente il moderatore della politica finanziaria del paese, il tutore dell'equilibrio del bilancio dello Stato e, quindi, può non essere il Ministero più adatto per stimolare, senza frenarla, l'attività degli enti e delle aziende eventualmente poste alle sue dipendenze.

Il Parlamento, per altro, ha espresso più volte il voto che vi sia un ministro responsabile, di fronte alle Camere, delle partecipazioni statali: lo ha fatto quasi ogni anno in sede di discussione del bilancio dell'industria. Anche tutti i più importanti contributi dati allo studio del problema (vanno ricordate a questo proposito la relazione Togni sulle partecipazioni economiche dello Stato del 1948, la relazione La Malfa del 1951 e la più recente relazione Giacchi del 1954) si sono espressi in senso favorevole alla creazione di un nuovo ministero.

Vi sono in verità dei timori piuttosto fondati in ordine alla eccessiva burocratizzazione del nuovo Ministero e all'appesantimento della sua azione: l'onorevole Lucifredi si è fatto autorevole portavoce di queste preoccupazioni nella sua relazione. Io penso però che le cautele tra le quali la prima Commissione ha avvolto la creazione di un nuovo ministero, possano ritenersi abbastanza tranquillizzanti in proposito.

In primo luogo bisogna ricordare che il disegno di legge, per quanto non affronti i problemi sostanziali di politica economica cui accennavo prima, ma solo problemi di struttura, tuttavia quando è sceso ad occuparsi della sostanza ha posto un freno alla gestione diretta di pacchetti azionari da parte dello Stato. La prima e la decima Commissione sono state d'accordo nel ritenere che debba essere consolidata ed estesa la presente soluzione autonomistica, raggruppando sempre più razionalmente le partecipazioni in società finanziarie, e queste nell'I. R. I. o in enti similari, senza che l'amministrazione dello Stato, priva ancora di una adeguata esperienza, entri in contatto direttamente con la gestione aziendale vera e propria.

Di conseguenza è stato ritenuto opportuno riorganizzare tutte le *holdings* oggi esistenti, dando a ciascuna di esse un intero settore e togliendo a quelle che oggi esercitano attività industriali direttamente (ad esempio, l'A. M. M. I.) le loro attività, in modo da farne delle finanziarie in senso stretto, con compiti di coordinamento tecnico e assistenza finanziaria. A questo riguardo l' nuova formulazione dell'articolo 2-bis è più elastica della primitiva e mi sembra che così si abbia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

una garanzia migliore contro una burocra-tizzazione del Ministero.

Garanzia assai più valida, d'altra parte, più ancora che limitare a 100 il numero dei dipendenti, può essere quella di aver evitato la creazione di una direzione generale.

Quindi, fra l'affidare l'incarico, magari transitorio, magari scarsamente definito, del genere di quelli conferiti ai ministri senza portafoglio, e il creare un vero e proprio Ministero, il disegno di legge si attiene opportunamente a una via di mezzo. Nemmeno la direzione generale del demanio è stata trasferita in blocco al nuovo Ministero! È stato tenuto un po' presente l'ordinamento realizzato dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (Comitato di ministri, ministro, Cassa con amministrazione autonoma sulla quale egli ha la vigilanza). L'unica vera differenza è che il nuovo Ministero è qualche cosa di più dell'incarico di un ministro senza portafoglio.

Mi sembra che con ciò sia stato articolato nel modo migliore tutto quanto concerne la distinzione delle responsabilità, impedendo che agli stessi organi facessero capo poteri deliberativi e poteri di controllo, direzione e controllo nello stesso tempo, ed evitando altresì che nelle stesse persone si assommassero la figura del controllore e del controllato, come avviene ancora in certi settori della nostra amministrazione. Nell'amministrazione dei trasporti, ad esempio, abbiamo ancora che il ministro è capo del consiglio di amministrazione delle ferrovie e nello stesso tempo controlla l'attività dell'amministrazione ferroviaria.

Infine, non vanno taciute le apprensioni che si sono delineate nel campo stesso degli enti pubblici di natura economica e finanziaria. A questo proposito è opportuno ricordare che l'intervento dello Stato nell'attività economica — oltre ad aver dato vita soprattutto nel campo industriale, ad imprese di natura privatistica, alle quali lo Stato partecipa *uti socius* attraverso l'azionariato di Stato — ha sempre seguito una direttrice del tutto diversa, dando vita sia alle gestioni dirette dello Stato, sia alle aziende autonome, sia ad enti pubblici economici dotati di personalità giuridica: enti pubblici specialmente di natura finanziaria e assicurativa i quali dovranno continuare a far capo, non solo per le funzioni di vigilanza tecnica, ai dicasteri esistenti.

È fuori di dubbio, che, anche dopo la creazione del nuovo Ministero, per esempio, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato,

l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'amministrazione dei monopoli, l'Azienda nazionale autonoma della strada, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovranno continuare a dipendere dai Ministeri competenti. Prescindendo dalla forma giuridica di azienda autonoma, si tratta, infatti, di organismi economici che sono integrazioni e prolungamenti necessari delle amministrazioni statali alle quali fanno capo.

La maggioranza della Commissione industria e commercio aveva formulato la proposta, non accolta dalla Commissione affari interni ed ordinamento amministrativo, di allegare al disegno di legge una precisa tabella contenente l'elenco delle imprese a partecipazione statale diretta e indiretta, non facenti capo all'I. R. I., all'E. N. I. o al demanio. Era una tabella chiarificatrice anche se, sulla opportunità di essa, io stesso, all'interno della X Commissione, avevo espresso qualche dubbio.

È comunque opportuno rilevare che la tabella in due punti soprattutto poteva suscitare qualche perplessità. Per esempio l'attività dell'Istituto nazionale trasporti costituisce una integrazione dell'attività delle ferrovie dello Stato; l'I. N. T. quindi, una volta portato nel fascio delle partecipazioni statali, avrà poco peso e poca importanza, lasciato, invece, nel quadro dell'amministrazione dei trasporti può avere un'utile funzione.

Vi è poi l'Italcable, che non costituisce una partecipazione statale. È una società, alla quale lo Stato eroga dei contributi annui, che riguarda non soltanto il nostro paese, ma ha stipulato convenzioni con vari governi.

Si avrà la possibilità di risolvere tutti i problemi del genere in sede di emanazione dei decreti sulla determinazione degli enti e delle imprese, ai quali rinvia il disegno di legge. In questa sede potranno risolversi i casi di alcune aziende particolarmente ibride, come ad esempio l'« Arar », che, pur essendo classificata fra le aziende autonome, ha tutte le caratteristiche degli enti dotati di propria personalità giuridica, che forse potrebbe meglio operare sotto forma di società per azioni in base al codice civile.

La creazione del nuovo ministero e l'attuazione della legge istitutiva potranno costituire un'ottima occasione perché venga una buona volta riesaminata l'intera materia, non solo delle partecipazioni, ma anche delle altre gestioni statali, in modo che ogni gestione possa essere ricondotta ad un tipo avente caratteri strutturali ben precisi.

Per quanto riguarda gli enti pubblici economici, i quali sono cose diverse dalle « partecipazioni economiche statali » vere e proprie, è veramente augurabile che venga al più presto approvato il progetto di legge sulla soppressione degli enti superflui. Numerosi enti, tra quelli che verranno conservati in vita, d'altra parte, potranno essere trasformati in semplici società private a partecipazione statale.

Vi sarebbe da fare qualche considerazione sul comitato di coordinamento previsto dall'articolo 3. In fondo tutti hanno ritenuto opportuna la costituzione del comitato stesso. Esso è qualcosa di intermedio fra il Consiglio dei ministri e il ministro delle partecipazioni statali. Io credo che il comitato, con gli emendamenti che sono stati formulati, integrato anche dalla presenza del ministro del lavoro, sia l'organo più adatto per determinare l'indirizzo generale che deve seguire il Ministero delle partecipazioni statali, indirizzo che è ben diverso dall'indirizzo della politica economica governativa, il quale, si deve rimanere di competenza del Consiglio dei ministri, organo collegiale troppo vasto, invece, per compiere un lavoro specifico che richiederà almeno in certi periodi, la massima continuità di lavoro e di impegno.

È naturale che solo in seno ad un comitato di questo genere possano agevolmente risolversi i problemi relativi al reperimento dei fondi necessari perché le partecipazioni statali possano poter vivere e svilupparsi, ove debbano essere conservate.

Tutti sanno come nell'I. R. I. si sia verificato un profondo squilibrio tra i programmi, nei quali le aziende si sono impegnate, e i mezzi di cui hanno potuto ad un certo momento disporre.

Molto opportuno è, poi, il nuovo articolo 7 del disegno di legge, per il quale occorre presentare ogni anno al Parlamento, per ogni ente autonomo di gestione, sia il bilancio consuntivo, sia una relazione programmatica per quanto concerne l'attività futura.

È ora, ormai, di concludere. Il disegno di legge, ripeto, non si propone la soluzione di tutti i gravi e complessi problemi di struttura, finanziari ed economici, che si pongono nel campo delle partecipazioni statali. Esso, in particolare, non affronta nella sostanza il tanto dibattuto problema dell'I. R. I., però può accelerarne la soluzione, tanto più che non può essere procrastinata la nomina di un responsabile dell'I. R. I. Non affronta lo specifico problema dello sganciamento delle

aziende I. R. I. dalla Confindustria; si può dire che il disegno di legge prevede soltanto una soluzione organizzativa e strutturale, capace di dare un felice avvio ad una graduale eliminazione dei gravi inconvenienti rilevati, eliminazione che sarà tanto più rapida quanto più efficiente sarà il nuovo Ministero e quanto più dotato di capacità e di fermezza sarà il nuovo titolare.

La riorganizzazione e il coordinamento possono tendere a che la proprietà e il controllo statale nei vari settori produttivi vengano finalmente sfruttati per attuare una politica economica perfettamente coerente.

Con la necessaria gradualità, attraverso il miglioramento dell'efficienza e della redditività delle varie aziende e la più ampia valorizzazione del peso del complesso delle aziende stesse, sarà possibile, tra l'altro, rendere più agevole la realizzazione dei programmi in cui si estrinseca la politica governativa: in particolare nel quadro dello schema decennale di sviluppo dell'economia italiana, in ordine al quale i vari settori in cui l'I. R. I. ha la responsabilità, possono esercitare una preziosa funzione di propulsione nel campo delle fonti di energia, in quello dei trasporti marittimi, in quello dei telefoni, in quello dell'industria siderurgica, in quello dell'industria meccanica.

La riorganizzazione delle partecipazioni statali potrà dare un notevole contributo al potenziamento delle attrezzature industriali in particolari zone, come le aree depresse dell'Italia meridionale rimediando alle inefficienze e deficienze dell'iniziativa privata, assicurando il massimo sviluppo possibile a certi servizi di interesse generale, reagendo alle tendenze monopolistiche dell'industria privata, provvedendo sempre all'adozione di nuove tecniche produttive e di nuove forme nelle relazioni fra datori di lavoro e lavoratori.

Con la nomina di un titolare idoneo e capace, dotato di volontà ed energia organizzativa, il Ministero potrà costituire per il Governo lo strumento valido per la migliore valorizzazione delle partecipazioni economiche dello Stato, ai fini dello sviluppo economico nazionale, dell'incremento dell'occupazione operaia, della creazione di una nuova società ordinata secondo giustizia, in cui ogni cittadino abbia garantiti il diritto al lavoro e la libera evoluzione della propria personalità. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

**Risultato della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Bubbio ed altri:

« Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali » (2115):

Presenti e votanti . . . .	455
Maggioranza . . . . .	278
Voti favorevoli . . . .	407
Voti contrari . . . . .	48

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione.*

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreatti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antonozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barattolo — Barbieri Orazio — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciuffoli Adele — Belotti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffo — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Carati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Camangi — Campilli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerretti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Compagnoni — Concas — Concetti

— Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradì — Ferrario Celestino — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

— Martoni — Martuscelli — Marzotto — Masola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Muscariello — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sallizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoa — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Benvenuti — Bontade Margherita.

Cavallari Nerino — Cottone.

Di Stefano Genova.

Fadda — Faletti — Fanfani — Ferraris Emanuela — Ferreri.

Matteucci — Montini.

Pastore.

Rosati.

Vedovato — Viale.

(Concesso nella seduta odierna):

Rubinacci.

#### Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane della IX Commissione permanente (Agricoltura) è stato approvato il disegno di legge:

« Incremento della autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (2051).

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dà lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui nessuna elargizione fu disposta per i lavoratori di Serrata (Reggio Calabria) durante il periodo di cattivo tempo, che duramente ha colpito quei lavoratori;

i motivi per cui l'E.C.A. di Serrata, dal tempo dell'insediamento dell'attuale amministrazione comunale, fu lasciata priva di fondi per l'assistenza;

se non ritiene discriminatorio il trattamento riservato a quel comune.

(2588)

« MINASI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore degli ex dipendenti di istituti bancari — ridotti a poche decine e tutti ormai ultrasettantenni — liquidati in base al vecchio regolamento d'anteguerra con somme irrisorie, i quali sono costretti, dopo tanti anni di onesto lavoro e da una ingiusta disposizione, a vivere di stenti e nella indigenza.

(2589)

« BIMA, STELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria, del lavoro e della difesa, per conoscere quali atti concreti abbiano compiuto o siano per compiere per dare attuazione al passaggio dell'Arsenale di Venezia alla gestione dell'I.R.I., o comunque per salvaguardare l'attività dei suoi impianti, per modo da garantire lavoro all'intera maestranza veneziana che gli impianti dell'arsenale sono in grado di mantenere occupata, conformemente alle assicurazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio con sua lettera diretta al sindaco di Venezia e resa pubblica; e per conoscere se sono di conseguenza in grado di smentire le voci recentemente diffuse che a tutt'oggi l'I.R.I. non è stato incaricato di predisporre l'assunzione dell'arsenale, e che l'attuale direzione dell'arsenale si prepara alla chiusura o alla smobilizzazione dell'arsenale stesso, talché sarebbe privata del lavoro tutta o in gran parte la maestranza che vi può essere occupata; se quindi, infine, possono smentire, anche per il periodo che seguirà le elezioni amministrative, che intervenga tale iattura, che sarebbe rovinosa per l'intera economia veneziana, e che comunque abbiano luogo all'arsenale nuovi licenziamenti.

(2590)

« LUZZATTO, TONETTI ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per soccorrere con maggiori stanziamenti la popolazione delle provincie di Matera e Potenza, di cui si ha notizia nei drammatici telegrammi inviati dai prefetti e dai sindaci lucani alle autorità governative.

« Per conoscere, in particolare, come si intenda affrontare il grave problema dell'approvvigionamento di foraggi, la cui mancanza

sta mettendo in serio pericolo la vita del bestiame, la cui perdita avrebbe conseguenze incalcolabili per l'agricoltura lucana.

(19715)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere le ragioni che hanno consigliato la questura di Perugia a autorizzare una manifestazione di solidarietà organizzata dal locale « Circolo universitario » a favore degli « intellettuali » e studenti spagnoli coinvolti nei noti incidenti antigovernativi; manifestazioni artificiosamente drammatizzanti gli incidenti in parola, e fatalmente destinate a turbare i normali, e per ora amichevoli rapporti fra l'Italia e la Spagna: rapporti che è dovere degli organi di Governo cercare di rendere migliori e non di pregiudicare, al contrario, con atti di irresponsabilità come codesto della questura di Perugia, il cui intervento fazioso è giunto al punto di « fermare » alcuni studenti che con evidente maggiore senso di responsabilità nazionale, protestavano contro questa pericolosa manifestazione, la quale purtroppo non è la sola, e non la sola autorizzata e protetta dagli organi di polizia, svoltasi per l'occasione in Italia.

(19716)

« ROMUALDI, DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia in grado di fornire positive precisazioni sullo stato della pratica di pensione intestata al signor Castriota Scandeberg Giovanni di Giorgio e fu Finiguerra Antonia, classe 1923, residente a Tezza di Acqui (Alessandria).

« La pratica è stata iniziata nel giugno 1954 e a tutt'oggi l'interessato non ha ricevuto riscontro alcuno.

(19717)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le decisioni, che dovrebbero già essere deliberate, in merito alla pratica di pensione intestata al signor Scarso Alfredo, da Rocca Grimalda (Alessandria), oggi residente ad Alice Bel Colle (Alessandria).

« La pratica porta il numero 1123402 di posizione.

(19718)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta, nuova guerra, re-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

lativa all'ex militare Lella Luigi fu Nicola, classe 1915, da Torrebruna (Chieti), e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(19719) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione diretta, nuova guerra, dell'invalido D'Alessandro Nicola fu Enrico, da Crecchio (Chieti), i quale, già in possesso di pensione temporanea privilegiata di guerra, alla scadenza ha chiesto nuovi accertamenti sanitari ed è stato sottoposto a visita medico-legale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti sin dal 17 dicembre 1954.

(19720) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione privilegiata di guerra, indiretta nuova guerra, presentata dalla signora Gersini Antonietta, vedova Aloisi, da Atezza, per la morte in guerra del figlio Vincenzo Aloisi, e quando la pratica stessa, che reca il n. 400824 di posizione, potrà essere definita.

(19721) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale, venendo incontro alle giuste aspirazioni della popolazione della provincia di Rovigo, disponga la non applicazione ai contribuenti iscritti nei ruoli di detta provincia dell'addizionale, istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

(19722) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda opportuno — a causa dei gravissimi danni, sofferti da tutte le classi sociali, nella provincia di Campobasso, a causa dell'enorme quantità di neve caduta — disporre che in detta provincia tutte le imposte del corrente anno solare siano ripartite in cinque rate bimestrali a partire dal prossimo aprile 1956, prorogando all'aprile 1956 il pagamento della rata di imposta, scaduta nel febbraio 1956 e prorogata al 10 marzo 1956.

(19723) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, considerando:

che l'imposta generale sull'entrata per i maiali macellati ad uso privato era stabilita in lire 250 al capo, secondo quanto disponeva la circolare ministeriale del 2 marzo 1948, n. 70290, e ciò nell'esclusivo intento di concedere speciali agevolazioni ai privati consumatori;

che la nuova legge 4 febbraio 1956, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1956, n. 37, disciplina la materia della imposta generale sull'entrata in modo tale da sconvolgere totalmente gli accorgimenti adottati in precedenza a favore dei macellatori ad uso famiglia;

che dal 29 febbraio 1956 e cioè dalla data di entrata in vigore della predetta legge, chiunque macelli suini ad uso privato, nel mentre continua a pagare l'imposta di consumo a capo e con le riduzioni di cui all'articolo 97 del testo unico per la finanza locale, per l'imposta generale sulla entrata invece non gode di nessun beneficio, essendo stato messo alla stregua dei macellatori per commercio, tanto che un suino macellato per uso privato, del peso morto di chilogrammi 100 deve pagare per l'imposta generale sull'entrata la somma di lire 2800, anziché lire 250, com'era fino al 28 febbraio 1956;

non creda necessario ed urgente emanare precise disposizioni in merito per continuare nelle precedenti agevolazioni e riportare il sistema dell'imposta generale sull'entrata a capo e cioè alle lire 250.

« Si verrebbe ad eliminare il grave stato di disagio e il più grave malcontento determinatosi nel largo strato sociale colpito dall'inatteso ed ingiustificato provvedimento.

(19724) « RIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se abbia notizia di un doloroso episodio di dedizione al dovere, recentemente accaduto in Lucania.

« Il giorno 2 febbraio 1956, il pastore Colangelo Carmine fu Donato, di anni 21, da Forenza (Potenza), partito dalla frazione Sterpito di Filiano (Potenza) per rispondere alla chiamata alle armi, prima di giungere a Venosa, luogo di presentazione, fu colto da una bufera di neve.

« L'animoso giovane, anziché curarsi della propria incolumità, nel timore di non giungere puntualmente alla chiamata, affrontò la

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

bufera e rimase ucciso in questo atto di commovente senso di responsabilità.

« Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga umano ed opportuno disporre l'erogazione di un sussidio straordinario ai familiari del giovane, luminoso esempio di sacrificio e di virtù militare.

(19725)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se ha preso in considerazione l'evenienza di istituire una Cassa mutualistica — sotto il diretto controllo del Ministero della pubblica istruzione — per tutti i ragazzi e giovani che, frequentando le scuole, oggi pagano lire 100 annue all'Assicuratrice italiana (con l'iscrizione obbligatoria ad una assicurazione che non provvede adeguatamente alle esigenze per cui è stata costituita).

« Gli interroganti desiderano altresì conoscere l'ammontare dell'incasso dell'Assicurazione italiana per l'assicurazione in questione e riferita all'anno scolastico 1954-55, quanti alunni sono stati assistiti e per quale importo.

(19726)

« LOZZA, CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno impedito di completare l'edificio scolastico di Episcopia (Potenza), iniziato sin dal 1948 e restato alla sola ossatura di cemento armato.

« Mentre si sottolinea la capitale importanza che l'edificio riveste per la popolazione scolastica (costretta ad affrontare disagi di ogni genere ed a sostare in aule fredde ed antigieniche), si fa presente che le intemperie e l'incuria continuano a far deperire lo scheletro della costruzione; ciò che obbligherà a spese maggiori, al momento in cui i lavori saranno ripresi.

(19727)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando la chiesa madre di Pizzone (Campobasso) potrà riavere l'organo, distrutto dalla guerra.

(19728)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere

quando potranno essere costruite le fognature nel comune di Pizzone (Campobasso).

(19729)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere iniziata la costruzione di case popolari nel comune di Pizzone (Campobasso).

(19730)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere in qual modo si intende intervenire a favore del comune di Castelmauro (Campobasso), affinché il movimento franoso del terreno sovrastante l'abitato venga eliminato.

(19731)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere iniziata nel comune di Vastogirardi (Campobasso) la costruzione di un edificio scolastico, di cui quella popolazione ha urgente bisogno.

(19732)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedere se gli risulti che durante la esecuzione del quarto stralcio dell'acquedotto renano è stato escluso il lavoro inerente alla costruzione di un serbatoio per l'acquedotto che dovrebbe sorgere nella frazione di San Donino del comune di Argelato (Bologna), assolutamente priva di acqua potabile, mentre invece i lavori furono fatti nella frazione di Gherghenzano (San Giorgio di Piano) quando le economie del quarto stralcio dovevano servire per la costruzione del serbatoio di San Donino di cui già in precedenza erano state date disposizioni dal Genio civile su analogo sollecito dell'allora prefetto di Bologna avvocato Solimena.

« A rendere ancor maggiore la responsabilità della Bonifica renana e del Genio civile si consideri che anche per i lavori del quinto, sesto e settimo stralcio si volle escludere la costruzione del serbatoio di San Donino favorendo invece sei altre frazioni di comuni.

« Ci è doveroso informare che mentre furono sollevate innumerevoli difficoltà allo scopo di eludere le giuste esigenze avanzate dai 900 abitanti di San Donino, per i due

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

nuovi zuccherifici di San Pietro in Casale fu trovata subito la soluzione di effettuare l'allacciamento per rifornire l'acqua pur senza dover ricorrere alla costruzione dei serbatoi.

« A seguito di che, mentre si chiede che siano sollecitati provvedimenti per affrontare e risolvere un problema che interessa così vivamente una popolazione numerosa, trepidante per le pericolose condizioni igieniche nelle quali si trova, si suggerisce che per San Donino sia almeno effettuato un allacciamento in via provvisoria così come si è fatto, del resto, per rifornire l'acqua ai due zuccherifici di San Pietro in Casale.

(19733) « TAROZZI, MARABINI, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dare un congruo aiuto agli agricoltori di Molochio, Terranuova Sappominulio, Cittanova, Taurianova (Reggio Calabria), che a seguito dell'enorme quantità di neve, seguita da una fortissima gelata durata due giorni e due notti, hanno subito non lievi danni agli uliveti, agli alberi fruttiferi ed agli agrumeti in modo che essi possano reintegrare l'attività economica aziendale, potare gli ulivi, procedere ai ripianti delle piante sradicate, abolendo per un lungo numero di anni le imposte, che gravano le proprietà terriere.

(19734) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che la sede di Lecce dell'I.N.P.S. in data 5 novembre 1955, nel respingere la domanda di pensione per invalidità del lavoratore Tondo Sebastiano Giuseppe di Donato, da Copertino (Lecce), perché le infermità riscontrate le riteneva emendabili, date le condizioni cliniche (mancanza di tutti o quasi tutti i denti), informava l'interessato che lo avrebbe proposto per la concessione di una protesi dentaria.

« Se è a conoscenza che al lavoratore interessato, dopo aver presentato il preventivo richiesto per l'acquisto dell'apparecchio, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale il 30 novembre 1955 ed il 30 gennaio 1956, negava la prestazione da esso stesso proposta « perché non ricorrerebbero gli estremi della prevenzione e della cura di uno stato di invalidità in atto o incombente ».

« Per sapere infine se non intende (a parte ogni considerazione sul contrasto emergente fra le diverse affermazioni dell'I.N.P.S.) di venire incontro al lavoratore Tondo, perché possa ottenere almeno l'apparecchio di protesi a lui indispensabile.

(19735)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali il comitato di attuazione del piano Incremento occupazione operaia — Case per i lavoratori — non ha ritenuto di includere — nel deliberato del 26 gennaio 1956 — le cooperative e nuclei di operai, aventi diritto alla casa, appartenenti alle provincie di Napoli e Caserta, ove maggiormente la deficienza di alloggi è sentita e pressante. E ciò, in evidente contrasto con l'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

(19736)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

se è a conoscenza che il collocatore del comune di Niscemi, Spataro Carmelo, ha consegnato alla locale sezione della democrazia cristiana 700 cartoline di avviso ai braccianti agricoli per la riscossione del sussidio di disoccupazione. Tale sezione aveva iniziato la consegna delle cartoline imponendo il ritiro della tessera della democrazia cristiana e della C.I.S.L.;

se non ritiene opportuno, di fronte alla gravità del fatto, intervenire per provocare la destituzione del predetto funzionario.

(19737)

« DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno finanziare il cantiere di lavoro, con il quale deve costruire la strada Ravagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea (Reggio Calabria), già segnalato dal competente Ufficio regionale del lavoro, al fine di alleviare le conseguenze della vasta disoccupazione e di dare una strada, che riallacci la vita di quelle popolazioni, sprovviste di servizi sanitari e di ogni altra struttura essenziale al vivere civile, alla vita degli altri uomini.

(19738)

« MINASI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se intende intervenire presso la Cassa depositi e prestiti a favore del comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) che ha chiesto la concessione di un mutuo di lire 2.500.000, occorrente per l'acquisto di area fabbricabile per la costruzione di case Escal. (19739)

« DANTE ».

*Interpellanza.*

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere — davanti al ripetersi di dolorosi episodi che, nonostante le smentite del Governo, confermerebbero la riconsegna alla polizia della vicina repubblica popolare dei profughi provenienti dalle vecchie provincie italiane — se il fatto che la concessione del diritto di asilo in Italia sia demandata a una commissione mista non rappresenti, peggio che una abdicazione di sovranità, una vera e propria complicità col terrore a cui è dato perseguire e raggiungere le sue vittime sul nostro territorio, e se non reputi doveroso dimostrare inconfutabilmente che non esiste alcun impegno incompatibile con l'onore del paese e prendere comunque provvedimenti atti a dissipare anche il sospetto di cose che fanno vergogna solo a doverne parlare. (437)

« DELCROIX, D'AMORE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 13,10.**

*Ordine del giorno*

*per la seduta di martedì 13 marzo 1956.*

*Alle ore 16.*

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore:* Lucifredi;

Norme per la elezione della Camera dei deputati (1237) — *Relatore:* Marotta, *per la maggioranza;* Luzzatto e Almirante, *di minoranza.*

3. — *Discussione della proposta di legge.*

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli.

4. — *Discussione del disegno di legge.*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori* Cappa Paolo e Geremia;

*e delle proposte di legge*

TOGNI ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (267) — *Relatori* Bellotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori* Caiati e Cappa Paolo.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan.

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

*Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*;

7. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

*Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI